

26 maggio 2006

SEGNALAZIONE SCADENZE

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, in scadenza nel mese di giugno:

- Consegna del Mod. 730 ai dipendenti
- Consegna del Mod. 730 ai CAF-dipendenti o ai professionisti abilitati
- Versamento diritto annuale Registro Imprese
- Saldo 2005 IRPEF, Addizionali, IRES, IRAP e contributo INPS gestione separata
- I acconto 2006 IRPEF, IRES, IRAP e contributo INPS gestione separata
- Versamento IVA per adeguamento agli studi di settore 2005
- Versamento saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2005
- Opzione per il consolidato nazionale ai fini IRES
- Versamento imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni
- Versamento imposta sostitutiva sull'affrancamento della riserva di rivalutazione
- Versamento imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree edificabili
- Ritenute sulla remunerazione dei finanziamenti eccedenti (c.d. *thin capitalization*)
- Acconto ICI 2006
- Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
- Comunicazione indirizzo di posta elettronica certificata
- Istanza di rimborso IVA soggetti non residenti
- Prima comunicazione annuale degli organi delegati delle società per azioni sull'andamento della gestione

Per ciascun adempimento sono segnalati la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che le *Informazioni fiscali* richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com

Cordiali saluti

Mario Difino

Camilla Pighetti

Allegato

06Info12

15.6.2006 Consegna del Mod. 730 ai dipendenti

Per i sostituti d'imposta che prestano direttamente assistenza fiscale ai dipendenti (vedi *Informazioni fiscali 2.1.2006*) scade il termine previsto dall'art. 17, D.M. 31.5.1999, n. 164 per l'esecuzione dei seguenti adempimenti:

- controllo della regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti
- calcolo delle imposte risultanti
- consegna al lavoratore dipendente di copia della dichiarazione dei redditi Modello 730 e del prospetto di liquidazione Modello 730-3

La scadenza non riguarda i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) ed i professionisti abilitati, per i quali il termine è stabilito al 30 giugno.

15.6.2006 Consegna del Mod. 730 ai CAF-dipendenti o ai professionisti abilitati

Per i dipendenti che si avvalgono dei Centri di Assistenza Fiscale o di un professionista abilitato (vedi *Informazioni fiscali 16.1.2006*) scade il termine di consegna al CAF o al professionista abilitato della dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 13, D.M. 31.5.1999, n. 164 e come illustrato dalla Circ. 6.4.2006, n. 13.

La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il Modello 730/2006 approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 17.1.2006.

Unitamente al Modello 730, devono essere consegnati al CAF o al professionista abilitato, in busta chiusa, il Modello 730/1 concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille, nonché il Modello 730/1-bis concernente la scelta della destinazione del 5 per mille (vedi *Informazioni fiscali 6.2.2006*). Si ricorda che l'elenco dei soggetti ammessi alla destinazione della quota del 5 per mille è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, accessibile al seguente indirizzo:

www.agenziaentrate.it

20.6.2006 Versamento diritto annuale Registro Imprese

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* del diritto annuale dovuto dai seguenti soggetti già iscritti al Registro delle Imprese **al 1° gennaio 2006**:

- imprese individuali
- società di persone
- società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
- società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio 2006, oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

INFORMAZIONI FISCALI 26.5.2006

La scadenza non riguarda i soggetti iscritti per la prima volta **dal 1° gennaio 2006** in quanto essi hanno già versato il diritto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione.

Il versamento deve essere effettuato mediante Mod. F24 come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	3850	2006	Diritto R.I.

Il *Codice ente/Codice comune* coincide con la sigla automobilistica della provincia nella quale è situata la sede o l'unità locale per la quale viene effettuato il versamento.

Ai sensi dell'art. 18, L. 29.12.1993, n. 580, il diritto dovuto per l'anno 2006 è stato determinato con D.M. 28.3.2006. Il testo del provvedimento, unitamente a ulteriori informazioni, è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/normativa.htm

Il diritto dovuto per l'anno 2006 dalle *società a responsabilità limitata e società per azioni* è determinato in percentuale sugli scaglioni di fatturato realizzato nell'anno precedente, come segue:

da Euro	a Euro	Importo
0,00	516.456,00	€373,00 (misura fissa)
516.456,01	2.582.284,00	0,0070%
2.582.284,01	51.645.689,00	0,0015%
51.645.689,01	e oltre	0,0005% (fino ad un massimo di €77.500,00)

Per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, dalle imprese di assicurazione e dalle società ed enti che esercitano attività di assunzione di partecipazioni, il *fatturato* da considerare è costituito dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari indicati nella colonna *valori contabili* della dichiarazione IRAP relativa all'anno precedente (righe IQ1 e IQ5) e, in mancanza, risultanti dalle scritture contabili.

Nel caso in cui l'importo calcolato per il 2006 risulti superiore a quello dovuto per il 2005, è dovuto l'importo stabilito per il 2005.

Per ciascuna unità locale deve essere versato alla Camera di Commercio competente per territorio un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di €120,00.

Per ciascuna unità locale delle società aventi sede principale all'estero deve essere versato un diritto annuale pari a €110,00.

Gli importi parziali dovuti per la sede legale e le eventuali unità locali devono essere arrotondati all'unità di Euro. All'importo complessivo deve essere applicata l'eventuale maggiorazione deliberata dalla camera di commercio competente per territorio, che si consiglia di contattare per verificare la misura della maggiorazione stessa, peraltro indicata sul sito internet sopra citato.

20.6.2006	Saldo 2005 IRPEF, Addizionali, IRES, IRAP e contributo INPS gestione separata
------------------	--

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* del saldo 2005 delle imposte e dei contributi sotto indicati.

I versamenti devono essere effettuati mediante Mod. F24 come segue:

1) Saldo IRPEF e versamento in unica soluzione Addizionali persone fisiche

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4001	2005	IRPEF saldo
REGIONI	3801	2005	Addizionale regionale
ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI	3817	2005	Addizionale comunale

Ai sensi dell'art. 1, c. 137, L. 266/2005 (vedi *Informazioni fiscali 6.2.2006*), il versamento del saldo IRPEF e delle Addizionali non è dovuto se non supera €12.

2) Saldo IRAP persone fisiche e società di persone

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3800	2005	IRAP saldo

Ai sensi dell'art. 1, c. 137, L. 266/2005 (vedi *Informazioni fiscali 6.2.2006*), il versamento del saldo IRAP non è dovuto se non supera €12.

3) Saldo IRES e IRAP soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare o che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio 2006, oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

INFORMAZIONI FISCALI 26.5.2006

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	2003	2005	IRES saldo
REGIONI	3800	2005	IRAP saldo

Ai sensi dell'art. 1, c. 137, L. 266/2005 (vedi *Informazioni fiscali 6.2.2006*), il versamento del saldo IRES e IRAP non è dovuto se non supera €12.

- 4) Saldo contributo gestione separata INPS lavoratori autonomi** (aliquota 10% o 18% e 19% se iscritti o meno ad altra cassa, 15% se percettori di pensione diretta) ai sensi dell'art. 1, c. 212, L. 662/1996 (vedi *Informazioni fiscali 11.2.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
		Da	A	
INPS	P10	01/2005	12/2005	INPS 10% saldo
INPS	PXX	01/2005	12/2005	INPS 15% saldo
INPS	PXX	01/2005	12/2005	INPS 18% saldo
INPS	PXX	01/2005	12/2005	INPS 19% saldo

20.6.2006	I acconto 2006 IRPEF, IRES, IRAP e contributo INPS gestione separata
------------------	---

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* del primo acconto 2006 delle imposte e dei contributi sotto indicati.

I versamenti devono essere effettuati mediante Mod. F24 come segue:

- 1) Acconto IRPEF** (40% del 99%) *persone fisiche* ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301 L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4033	2006	IRPEF acc.to

INFORMAZIONI FISCALI 26.5.2006

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 99% dell'importo indicato nel rigo RN23 (*Differenza*) del Mod. Unico PF 2006
- Se l'importo del rigo RN23 è *pari o inferiore* a €51,65 non è dovuto acconto
- Se l'acconto dovuto è *inferiore* a € 257,52, esso deve essere versato in unica soluzione a novembre
- Se l'acconto dovuto è *pari o superiore* a €257,52, esso deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%

2) **Acconto IRAP** (40% del 99%) *persone fisiche e società di persone* ai sensi degli artt. 30, D.Lgs. 446/1997, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301 L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3812	2006	IRAP acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 99% dell'importo indicato nel rigo IQ90 (*Totale imposta*) del Mod. Unico PF 2006 e del Mod. Unico SP 2006
- Se l'importo del rigo IQ90 è *pari o inferiore* a €51,65 non è dovuto acconto
- Se l'acconto dovuto è *inferiore* a € 103, esso deve essere versato in unica soluzione a novembre
- Se l'acconto dovuto è *pari o superiore* a €103, esso deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%

3) **Acconto IRES** (40% del 100%) *soggetti IRES* con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio 2006 oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301 L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	2001	2006	IRES acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo RN16 (*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*) del Mod. Unico SC 2006
- Se l'importo del rigo RN16 è *pari o inferiore* a €20,66 non è dovuto acconto
- Se l'acconto dovuto è *inferiore* a € 103, esso deve essere versato in unica soluzione a novembre

INFORMAZIONI FISCALI 26.5.2006

- Se l'acconto dovuto è *pari o superiore* a €103, esso deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%

4) Acconto IRAP (40% del 100%) *soggetti IRES* con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio 2006 oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 30, D.Lgs. 446/1997, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301 L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3812	2006	IRAP acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IQ98 (*Totale imposta*) del Mod. Unico SC 2006
- Se l'importo del rigo IQ98 è *pari o inferiore* a €20,66 non è dovuto acconto
- Se l'acconto dovuto è *inferiore* a € 103, esso deve essere versato in unica soluzione a novembre
- Se l'acconto dovuto è *pari o superiore* a €103, esso deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%

5) Acconto contributo gestione separata INPS (40% del 100%) *lavoratori autonomi* (aliquota 10% o 18,20% e 19,20% se iscritti o meno ad altra cassa, 15% se percettori di pensione diretta) ai sensi dell'art. 1, c. 212, L. 662/1996 e dell'art. 44, c. 6, L. 289/2002 (vedi *Informazioni fiscali 6.3.2006*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
INPS	P10	Da 01/2006	A 12/2006	INPS 10% acconto
INPS	P10	Da 01/2006	A 12/2006	INPS 15% acconto
INPS	PXX	Da 01/2006	A 12/2006	INPS 18,2% acconto
INPS	PXX	Da 01/2006	A 12/2006	INPS 19,2% acconto

L'acconto è determinato in misura corrispondente al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dal Mod. Unico PF 2006 relativo all'anno 2005.

INFORMAZIONI FISCALI 26.5.2006

Si ricorda che gli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativi al periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle norme antielusive di cui all'art. 5-*quinquies*, D.L. 30.9.2005, n. 203 dirette a contrastare la pratica del *dividend washing* (vedi *Informazioni fiscali 16.1.2006*).

Inoltre, i soggetti che si avvalgono dell'istituto della *programmazione fiscale* di cui all'art. 1, c. 499-520, L. 23.12.2005, n. 266 (vedi *Informazioni fiscali 6.2.2006*), sono tenuti a eseguire i versamenti in acconto in base all'imposta dovuta tenendo conto della maggior base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

I soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo secondo la disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117-129, TUIR, che rideterminano i versamenti in acconto in base alle norme sopra indicate, devono comunicare alla società o ente consolidante i dati necessari per la corretta determinazione dell'acconto dovuto in capo al gruppo consolidato.

20.6.2006	Versamento IVA per adeguamento agli studi di settore 2005
------------------	--

Scade il termine per il versamento dell'IVA e della maggiorazione del 3% sui maggiori ricavi o compensi derivanti dall'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'art. 2, c. 2 e 2-*bis*, DPR 31.5.1999, n. 195 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Il versamento deve essere effettuato mediante Mod. F24 come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6494	2005	IVA Adeguamento

La maggiorazione non è dovuta se la differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati.

20.6.2006	Versamento saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2005
------------------	---

Scade il termine di versamento dell'eventuale imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del medesimo decreto, ovvero mensili in caso di insufficienti versamenti infrannuali, *tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata*) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2006 (vedi *Informazioni fiscali 28.2.2006*).

Il versamento deve essere effettuato mediante Mod. F24 come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6099	2005	IVA saldo

Il versamento del saldo IVA non è dovuto se *non supera* € 10,33 (art. 3, DPR 126/2003).

20.6.2006	Opzione per il consolidato nazionale ai fini IRES
------------------	--

Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte delle società controllanti con esercizio coincidente con l'anno solare, dell'opzione per la tassazione di gruppo per il triennio 2006/2007/2008 secondo la disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e seguenti, TUIR.

Ai sensi dell'art. 119, TUIR l'opzione deve essere esercitata congiuntamente da parte di ciascuna società controllata e della società controllante. L'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate entro il ventesimo giorno del sesto mese del primo esercizio del triennio.

Ai sensi dell'art. 5, D.M. 9.6.2004, l'opzione si considera perfezionata se comunicata all'Agenzia delle Entrate dalla società controllante. La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

20.6.2006	Versamento imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni
------------------	---

Scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili da parte di persone fisiche in regime d'impresa, società di persone e soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno rivalutato i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al capo I, sez. II, L. 23.11.2000, n. 342 (vedi *Informazioni fiscali 20.12.2000, 5.3.2001*) secondo le disposizioni di cui all'art. 1, c. 469-476, L. 23.12.2005, n. 266 (vedi *Informazioni fiscali 6.2.2006*).

L'imposta sostitutiva è dovuta entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

20.6.2006	Versamento imposta sostitutiva sull'affrancamento della riserva di rivalutazione
------------------	---

Scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva del 7 per cento da parte di persone fisiche in regime d'impresa, società di persone e soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno affrancato la riserva di rivalutazione derivante dalla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui sopra (vedi *Informazioni fiscali 6.2.2006*). Tale imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza il pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, come segue:

- 10 per cento nel 2006
- 45 per cento nel 2007
- 45 per cento nel 2008

20.6.2006	Versamento imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree edificabili
------------------	--

Scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva del 19 per cento sui maggiori valori delle aree edificabili da parte di persone fisiche in regime d'impresa, società di persone e soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno rivalutato le aree fabbricabili secondo le disposizioni di cui all'art. 1, c. 469-476, L. 23.12.2005, n. 266 (vedi *Informazioni fiscali 6.2.2006*).

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza il pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, come segue:

- 40 per cento nel 2006
- 35 per cento nel 2007
- 25 per cento nel 2008

20.6.2006	Ritenute sulla remunerazione dei finanziamenti eccedenti (c.d. <i>thin capitalization</i>)
------------------	---

Scade il termine previsto dall'art. 8, c. 1, n. 5-*bis*, D.P.R. 29.9.1973, n. 602 per il versamento delle ritenute di cui all'art. 27, c. 3-*bis*, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 operate sulla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98, TUIR, direttamente erogati dal socio o da una parte correlata non residenti nel territorio dello Stato, da parte dei soggetti cui si applica la disciplina della c.d. *thin capitalization* (vedi Circ. 16.6.2004, n. 26/E).

30.6.2006 Acconto ICI 2006

Scade il termine per il versamento dell'acconto ICI per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 10, c. 2, D.Lgs. 504/1992, modificato dall'art. 18, L. 388/2000, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota in vigore e delle detrazioni spettanti nei 12 mesi dell'anno precedente (vedi *Informazioni fiscali 8.1.2001*).

Il versamento deve essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale ovvero, per gli immobili situati nei Comuni convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, mediante Mod. F24 come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI	390(*)	2006	ICI acconto

(*) codici tributo **3901/3902/3903/3904/3905**

Il versamento dell'acconto ICI non è dovuto se non supera € 2,07 (art. 6, c. 5, D.L. 330/1994).

30.6.2006 Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Scadono i termini per l'asseverazione della perizia di stima nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% (2% per le partecipazioni non qualificate) relativi alla rivalutazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al **1° gennaio 2005** da soggetti **non imprenditori** (vedi *Informazioni fiscali 25.1.2002, 24.1.2005 e 16.1.2006*).

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata sino ad un massimo di tre rate annuali di parti importo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Si segnala che in pari data scade anche il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei valori dei beni di cui sopra posseduti al **1° luglio 2003**, nonché per l'asseverazione della perizia di stima relativa alle partecipazioni (termini prorogati dall'art. 1, c. 376, L. 30.12.2004, n. 311).

30.6.2006 | **Comunicazione indirizzo di posta elettronica certificata**

Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte degli *operatori finanziari*, del proprio indirizzo di *posta elettronica certificata (PEC)*, utilizzando il servizio *entratel* o il servizio *internet*.

Il termine del 28.2.2006 originariamente stabilito per la comunicazione di cui sopra (vedi *Informazioni fiscali 16.2.2006*) è stato prorogato dapprima al 15.4.2006 (vedi *Informazioni fiscali 27.3.2006*) e successivamente al 30.6.2006 dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28 aprile 2006.

Si ricorda che l'adempimento di cui sopra è stato istituito dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 22.12.2005 a carico degli **operatori finanziari**, fra cui sono compresi anche:

- le *holding di partecipazione* iscritte nell'apposita sezione prevista dall'art. 113 TUB
- le *società fiduciarie*
- tutti gli *intermediari finanziari*

Tale obbligo è propedeutico alla comunicazione di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni effettuate con i clienti, che l'Amministrazione finanziaria può richiedere agli operatori finanziari esclusivamente in via telematica (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

L'Agenzia delle Entrate inserisce gli indirizzi di posta elettronica certificata, nonché le altre informazioni richieste (codice fiscale, denominazione, sede legale, tipo/categoria dell'operatore finanziario) nel *registro generale degli indirizzi elettronici* che contiene l'elenco di tutte le caselle di posta elettronica certificata.

Si ricorda che la posta elettronica certificata, introdotta dal DPR 11.2.2005, n. 68 ed attuata secondo le regole del DPCM 2.11.2005, prevede l'emissione di una ricevuta di accettazione e di una ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica. In tal modo, ai documenti inviati e ricevuti mediante posta elettronica certificata è attribuito lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.

30.6.2006 | **Istanza di rimborso IVA soggetti non residenti**

Scade il termine previsto dall'art. 38-ter, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 per la presentazione al Centro Operativo di Pescara dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia nell'anno solare 2005 da parte dei soggetti domiciliati e residenti nella Comunità Europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante fiscale, non identificati direttamente ai fini IVA. La disposizione si applica, a condizione di reciprocità, anche agli operatori domiciliati e residenti fuori della Comunità europea.

30.6.2006	Prima comunicazione annuale degli organi delegati delle SpA sull'andamento della gestione
------------------	--

Ai sensi dell'art. 2381, 5° c., c.c., gli organi delegati delle società per azioni curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Trattandosi di termine mobile, il 30 giugno 2006 scade il termine per la prima comunicazione annuale degli organi delegati delle SpA con esercizio coincidente con l'anno solare.

* * *

06Info12

CP/ET

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali.

Tuttavia, esse non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.